

<b>AVVISO n.30905</b>	12 Giugno 2026	MOT - DomesticMOT
---------------------------	----------------	-------------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto dell'Avviso : MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Oggetto : INTEGRAZIONE AVVISO N. 30655 DEL 11 GIUGNO 2026 RELATIVO AL BTP ITALIA SI 23 GIUGNO 2031

*Testo del comunicato*

Si veda allegato

*Disposizioni della Borsa*

Ad integrazione dell'Avviso di Borsa n. 30655 del 11 giugno 2026, relativo all'ammissione alle negoziazioni ed avvio della fase di conclusione dei contratti condizionati all'emissione del "BTP Italia Sì - I emissione, a 5 anni, 23 giugno 2026 – 23 giugno 2031", si comunica il tasso di interesse annuo lordo minimo garantito (componente fissa): e si allega il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

Interesse annuo lordo minimo garantito (componente fissa): 1,60%

Allegato:

- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Supplementary Notice to the Market Notice n. 30655 of 11 June 2026, concerning the admission to listing and start of the phase of conclusion of the conditioned contracts to the issue of the security "BTP Italia Sì - I emissione, a 5 anni, 23 giugno 2026 – 23 giugno 2031". Borsa Italiana informs that:

Minimum annual interest rate (fixed component): 1.60%

Attachments:

- Decree of the Ministry of Economy and Finance



# *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE II

## **IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO**

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico”, (di seguito “Testo unico”) e in particolare l’articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l’altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell’articolo 3 del “Testo unico” (di seguito “decreto cornice”), ove si definiscono per l’anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l’articolo 23, relativo agli operatori “Specialisti in titoli di Stato italiani”;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 993039 dell’11 novembre 2011 (Decreto Dirigenziale Specialisti), e successive modificazioni, concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

**VISTI** gli articoli 24 e seguenti del “Testo unico”, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

**VISTO** il decreto ministeriale 17 aprile 2000 n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

**VISTO** il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. (oggi Euronext Securities Milan S.p.A.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal Regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal Regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal Regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal Regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le “Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.”;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato, (di seguito “Decreto trasparenza”);

**VISTO** il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (“Testo Unico della Finanza”);

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni, recante il “Codice dei contratti pubblici”, ed in particolare l'articolo 56, comma 1, lettera i), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il “bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

**VISTA** la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente Generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del D.P.R.398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

**VISTO** il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. del 28 giugno 2011, approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, e successive modificazioni;

**CONSIDERATO** che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'11 giugno 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 42.346 milioni di euro;

**RITENUTO** opportuno disporre una prima emissione di buoni del Tesoro poliennali legati all'inflazione italiana (Indice FOI senza tabacchi), "BTP Italia Si" con godimento 23 giugno 2026 e scadenza 23 giugno 2031, da offrire tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, diretto dalla Borsa Italiana S.p.A.;

**VISTE** le linee guida della gestione del debito pubblico 2026;

**CONSIDERATA** l'opportunità di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni a Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. nella qualità di *Dealers*, nonché a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e a Banco BPM S.p.A., nella qualità di *co-dealers*, con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime;

**CONSIDERATO** che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'"*Information Memorandum*" del 12 giugno 2026

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del "Testo unico" nonché del "decreto cornice", è disposta una prima emissione dei buoni del Tesoro poliennali legati all'inflazione italiana (Indice FOI senza tabacchi) (di seguito: "BTP Italia Si") con le seguenti caratteristiche:

decorrenza: 23 giugno 2026

scadenza: 23 giugno 2031

interessi:	cedole semestrali, con ciclo cedolare: 23 giugno e 23 dicembre di ogni anno di durata del prestito, a partire dal 23 dicembre 2026, determinate dalla somma di due componenti: Fissa (tasso cedolare annuo) e Inflazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto
Tasso cedolare annuo:	il tasso cedolare annuo sarà annunciato successivamente alla chiusura del periodo di collocamento, il giorno 19 giugno, salvo chiusura anticipata, ed il medesimo non potrà essere inferiore a 1,60%. In caso di chiusura anticipata, il tasso cedolare annuo sarà fissato e reso noto al pubblico (mediante comunicato stampa) entro il giorno successivo a quello di chiusura anticipata
Premio Finale Extra:	pari allo 0,6% del capitale nominale sottoscritto riconosciuto all'acquirente del titolo all'emissione che detenga lo stesso fino alla scadenza finale (23 giugno 2031)
prezzo di emissione:	100 (alla pari)
taglio unitario:	1.000 euro
regolamento	23 giugno 2026.

Il capitale nominale verrà rimborsato in unica soluzione alla scadenza.

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai "Termini Comuni di Riferimento" allegati al decreto medesimo (Allegato A).

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze procederà all'offerta dei "BTP Italia Sì" in conformità e secondo le modalità descritte nell' "Information Memorandum" del 12 giugno 2026.

## **Art. 2**

Il periodo di collocamento avrà inizio alle ore 9.00 del 15 giugno 2026 e terminerà alle ore 13.00 del 19 giugno 2026, salvo chiusura anticipata.

Il collocamento non prevede eventuali riparti, né sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo facoltà da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di chiudere anticipatamente l'emissione.

Tale chiusura anticipata, che comunque non potrà avere luogo prima delle ore 17.30 del terzo giorno di collocamento (17 giugno 2026), verrà comunicata entro il termine del secondo giorno di collocamento (16 giugno 2026) oppure entro le ore 13.00 dello stesso terzo giorno (17 giugno 2026). Dell'eventuale chiusura anticipata verrà data contestuale comunicazione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Borsa Italiana S.p.A. secondo le rispettive prassi.

Qualora la chiusura anticipata avvenga nella quarta giornata di collocamento (18 giugno 2026), la medesima avrà luogo non prima delle ore 14.00 e la relativa comunicazione verrà effettuata entro il termine del terzo giorno di collocamento (17 giugno 2026) contestualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da Borsa Italiana S.p.A. secondo le rispettive prassi.

L'emissione verrà poi perfezionata con successivo decreto di accertamento, da emanarsi entro il 19 giugno 2026, con il quale sarà accertata la quantità nominale emessa finale, nonché il tasso cedolare annuo, fissato sulla base dell'andamento del mercato.

Nel caso in cui la chiusura anticipata si verificasse alle ore 17.30 del terzo giorno di collocamento (17 giugno 2026) o del quarto giorno di collocamento (18 giugno 2026), il decreto di accertamento verrà emanato entro la giornata successiva.

I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'articolo 1.

Sono ammessi a partecipare al collocamento i risparmiatori individuali e gli affini, ed in particolare le seguenti categorie di investitori, così come riportati nell'allegato alla Scheda informativa del titolo –“ BTP Italia Sì” – Prima Emissione – pubblicata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed individuati nel citato *Information Memorandum* del 12 giugno 2026, sono: A) persone fisiche comunque classificate; B) soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto (di cui all'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modificazioni ed integrazioni). Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio divenuti professionali su richiesta (di cui al numero II dell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modificazioni ed integrazioni), che ai fini dell'operazione dovranno farsi identificare come soggetti al dettaglio dall'intermediario a cui inviano o sottomettono l'ordine di acquisto o comunque far risultare all'intermediario tale loro qualifica; C) società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti A) e B); D) intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti A) e B); E) società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti A) e B).

La gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è affidata a Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. nella qualità di *dealers*, e ai *co-dealers* Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e a Banco BPM S.p.A., con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime.

Con i medesimi istituti è concluso un Accordo di sottoscrizione in data 12 giugno 2026, al fine di regolare l'attività connessa all'emissione dei titoli.

Ai predetti istituti, Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e a Banco BPM S.p.A., a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il collocamento dell'emissione e per l'attività di quotazione sul mercato secondario con le modalità previste dall'Accordo di sottoscrizione datato 12 giugno 2026, verrà corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,075% del valore nominale dei titoli emessi, così suddivisa:

- 0,060% suddiviso in parti uguali fra Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A.;
- 0,015% suddiviso in parti uguali fra Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e a Banco BPM S.p.A..

La commissione da attribuire ai *co-dealers* verrà corrisposta per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A., in conformità all'Accordo di sottoscrizione.

Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla distribuzione dei "BTP Italia Si" viene riconosciuta una commissione di importo pari allo 0,6% dell'ammontare nominale complessivo degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti nel periodo di collocamento.

Tale commissione verrà corrisposta tramite le sopra nominate Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel Testo Unico della Finanza, in conformità con le disposizioni del "Decreto trasparenza".

Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le società fiduciarie che partecipano al collocamento, per conto di soggetti ammessi a partecipare alla medesima, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali.

La responsabilità di accertare la natura dell'investitore e, dunque, la legittimazione a partecipare alla procedura di collocamento, spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.

Tale ordine potrà essere effettuato allo sportello o mediante il sistema *home banking*, abilitato al *trading on line*.

Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopraindicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal Decreto trasparenza.

Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 25 giugno 2026 per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A..

Terminato il periodo di collocamento, le proposte di acquisto validamente inserite, divengono ordini di acquisto non revocabili.

Il MOT, gestito da Borsa Italiana S.p.A., provvederà all'attività concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonché ad ogni attività connessa e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

I titoli saranno distribuiti attraverso il MOT prima della data di regolamento e mediante l'abbinamento tra le proposte di vendita, immesse dai *dealers* nel corso del periodo di distribuzione, e le proposte di acquisto, immesse dagli operatori partecipanti al MOT, ivi inclusi i *dealers*, sia per conto proprio che per conto terzi. I contratti conclusi saranno regolati alla data del 23 giugno 2026.

Ferme restando le limitazioni applicabili ai destinatari dell'offerta e al "Premio finale extra" di cui all'*Information Memorandum*, i *dealers* ed i *co-dealers*, al fine di adempiere agli impegni di quotazione, a partire dall'avvio delle negoziazioni ufficiali immetteranno nel corso del periodo di distribuzione proposte di acquisto dei titoli per conto proprio, conformemente a quanto indicato nel "Testo unico", per un ammontare nominale di titoli pari a euro 10.000.000 (dieci milioni) per ciascun *dealer* e pari a euro 5.000.000 (cinque milioni) per ciascun *co-dealer*. Nella specifica ipotesi ai *dealers* e *co-dealers* non verrà corrisposta alcuna commissione. Ai titoli così acquistati dai *dealers* e dai *co-dealers* non si attribuisce alcun "Premio finale extra" in conformità a quanto indicato nell'*Information Memorandum* stesso. Inoltre, i *dealers* ed i *co-dealers*, si impegnano a chiedere a Monte Titoli S.p.A. (oggi Euronext Securities Milan S.p.A.), entro cinque giorni lavorativi dalla data di regolamento, la modifica del codice ISIN dei titoli dagli stessi acquistati (dal codice con "Premio finale extra" al codice senza "Premio finale extra"), in conformità alle disposizioni operative impartite da Monte Titoli S.p.A. (oggi Euronext Securities Milan S.p.A.).

Ai "BTP Italia Si" verrà assegnato un codice ISIN con "Premio finale extra" durante il periodo di collocamento sul MOT e un codice ISIN senza "Premio finale extra", che sarà quello di mercato. A partire dalla data di regolamento, il codice ISIN con "Premio finale extra" verrà sostituito dal codice ISIN senza "Premio finale extra" al momento dell'eventuale vendita dei titoli sul mercato secondario. Lo stesso verrà corrisposto esclusivamente ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN con "Premio finale extra", da calcolarsi sull'importo nominale acquistato.

Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione dei risparmiatori individuali e affini che detengono i titoli con codice ISIN con "Premio finale extra" sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.A. (oggi Euronext Securities Milan S.p.A.), che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.

### Art. 3

L'importo minimo acquistabile durante il collocamento dei "BTP Italia Si" di cui al presente

decreto è di 1.000 euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o multipli di tale cifra.

Ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 giugno del 1998 n. 213 e successive modificazioni, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili che continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Monte Titoli S.p.A. (oggi Euronext Securities Milan S.p.A.) e Banca d'Italia, in forza dell'articolo 26 del "Testo Unico", il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

#### Art. 4

Gli interessi sui "BTP Italia Sì" da corrispondere al tasso determinato alla scadenza semestrale della Cedola sono ottenuti applicando al capitale nominale sottoscritto la somma della Componente Fissa e della Componente Inflazione:

$$\text{Cedola}_t = \text{capitale nominale minimo} * [\text{Componente Fissa} + \text{Componente Inflazione}_t]$$

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel capitale nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

dove:

**Componente Fissa**, indica il tasso cedolare annuo diviso due;

**Componente Inflazione**, indica, con riferimento ad una data, la variazione su base semestrale dell'Indice FOI senza tabacchi, a tale data, espressa in termini percentuali, con un minimo di zero.

**Componente Inflazione<sub>t</sub>** indica, con riferimento ad una Cedola (la "Cedola<sub>t</sub>"), la Componente Inflazione calcolata alla relativa Data di Pagamento della Cedola.

Si precisa che il limite minimo pari a zero previsto per la Componente Inflazione si applica anche ai fini del calcolo del rateo di interesse maturato sui Titoli in occasione delle negoziazioni sul mercato secondario; conseguentemente, ai fini di tale calcolo, la Componente Inflazione non potrà assumere in alcun caso un valore negativo.

**Indice FOI senza tabacchi** o **Indice** indica l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

La Componente Inflazione<sub>t</sub> è calcolata a partire dalla seguente formula:

$$MAX[0\% ; 100\% * (CI_{(d,m)} - 1)]$$

dove:

$CI_{(d,m)}$

indica, con riferimento alla Componente Inflazione, al giorno  $d$  del mese  $m$ , il Coefficiente di Inflazione calcolato sulla base dell'inflazione rilevata dall'Indice FOI senza tabacchi, mediante la seguente formula

$$CI_{(d,m)} = \frac{\text{Numero Indice}_{(d,m)}}{\text{Numero Indice}_{(d,m)-1}}$$

dove:

Il valore del Coefficiente di Inflazione così ottenuto è troncato alla sesta decimale e arrotondato alla quinta decimale.

Numero Indice<sub>(d,m)</sub> indica, con riferimento ad una Cedola, il valore dell'Indice (numero indice dei prezzi) al giorno  $d$  del mese  $m$  di pagamento della Cedola, vale a dire alla relativa Data di Pagamento della Cedola;

Numero Indice<sub>(d,m)-1</sub> indica, con riferimento ad una Cedola, il valore dell'Indice (numero indice dei prezzi), (i) alla Data di Pagamento della Cedola immediatamente precedente (ossia la Cedola pagata 6 mesi prima), ovvero, (ii) con riferimento alla prima Cedola, alla Data di Regolamento.

Per calcolare il valore dell'Indice ad una data generica (giorno  $d$  del mese  $m$ ), si procede con la seguente modalità di calcolo per interpolazione:

$$\text{Numero Indice}_{d,m} = \text{Nifoi}_{m-3} + \frac{d-1}{gg} * (\text{Nifoi}_{m-2} - \text{Nifoi}_{m-3})$$

dove:

Numero Indice<sub>d,m</sub> indica il valore dell'Indice (numero indice dei prezzi) al giorno  $d$  del mese  $m$ ;

Nifoi<sub>m-3</sub> indica l'Indice FOI senza tabacchi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

Nifoi<sub>m-2</sub> indica l'Indice FOI senza tabacchi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

$d$  è il numero dei giorni dall'inizio del mese  $m$ , ovvero il mese per il quale viene effettuato il calcolo;

$gg$  è il numero di giorni effettivi del mese  $m$ , ovvero il mese per il quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell'Indice così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l'Indice FOI senza tabacchi subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad utilizzare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'Indice FOI senza tabacchi per il mese "m" non dovesse essere pubblicato in tempo utile, sarà utilizzato un numero indice sostitutivo (il "Numero Indice Sostitutivo"), calcolato mediante la seguente formula:

$$NIS_m = NIFOI_{m-1} * \left( \frac{NIFOI_{m-1}}{NIFOI_{m-13}} \right)^{1/12}$$

dove:

$NIS_m$  indica il Numero Indice Sostitutivo relativo al mese per il quale l'indice FOI senza tabacchi non è stato pubblicato in tempo utile;

$NIFOI_{m-1}$  indica il valore dell'Indice FOI senza tabacchi pubblicato per il mese precedente quello per il quale viene effettuato il calcolo del Numero Indice Sostitutivo;

$NIFOI_{m-13}$  indica il valore dell'Indice FOI senza tabacchi pubblicato per il mese che precede di tredici mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo del Numero Indice Sostitutivo

Il Numero Indice Sostitutivo sarà utilizzato ai fini della determinazione dei pagamenti di cedole effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'Indice definitivo. L'Indice definitivo sarà applicato ai pagamenti di cedole effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'Indice sostitutivo non saranno rettificati.

Qualora l'ISTAT cessi di calcolare l'Indice FOI senza tabacchi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fermi restando i pagamenti già effettuati, individuerà un indice (cosiddetto "Indice Successivo") che succeda all'Indice FOI senza tabacchi con riferimento ai "BTP Italia S". Ai fini del calcolo della Componente Inflazione, si prenderanno in considerazione i valori dell'Indice Successivo rilevati alla data di pagamento della Cedola precedente.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti

Successivamente all'emissione, per gli scambi sul mercato secondario, il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al giorno di regolamento dello scambio verrà calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i Buoni del Tesoro Poliennali applicando all'ammontare nominale acquistato la somma della Componente Fissa e della Componente Inflazione, quest'ultima calcolata

secondo il Coefficiente di Inflazione relativo alla data di regolamento dello scambio troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale. L'importo del rateo di interesse da corrispondere si ottiene moltiplicando l'ammontare nominale acquistato per il valore ottenuto diviso per 100.

#### **Art. 5**

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e del "Premio Finale Extra", ai "BTP Italia Si" emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni, nonché quelle del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

#### **Art. 6**

Il giorno 23 giugno 2026 la Banca d'Italia riceverà, dalle banche di cui all'articolo 2, l'importo corrispondente ai titoli collocati.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse

Il giorno 23 giugno 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Gli importi delle commissioni di cui all'articolo 2 saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i "pagamenti da regolare", alla data del 25 giugno 2026.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2026.

#### **Art. 7**

Il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

### **Art. 8**

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il pagamento del "Premio Finale Extra", di cui all'articolo 1 del presente decreto, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2031 e corrispondente al capitolo 2224 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**p. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO**

*Firmato digitalmente da:*

